

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la spettabile clientela che, a seguito dell'emanazione del d.lgs. 25 maggio 2017, n.90 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017), il quale ha modificato il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, è stato disposto, a decorrere dal 4 luglio 2017, il

DIVIETO DI ACCENDERE O TRASFERIRE LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE e OBBLIGO, PER QUELLI IN ESSERE, DI ESTINZIONE ENTRO IL 31/12/2018

In particolare, il nuovo testo dell'art. 49, comma 12, del D. Lgs. n. 231/2007, in vigore dal 4 luglio 2017, dispone che è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore ad oggi esistenti devono essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

VIOLAZIONE	SANZIONE PER IL CLIENTE
Trasferimento di libretti al portatore	Da 250 a 500 euro
Estinzione di libretti al portatore dopo il 31/12/2018	Da 250 a 500 euro

N.B. la sanzione è applicabile a tutti i soggetti coinvolti nell'operazione

Con riferimento alle ulteriori misure di limitazione all'uso di denaro contante e titoli al portatore, che di seguito si riiepilogano, nel far presente che risultano sostanzialmente confermate le precedenti disposizioni, si evidenzia che le relative sanzioni sono state significativamente inasprite.

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O TITOLI AL PORTATORE

È vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente **pari o superiore a 3.000 euro**. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi dal servizio di **rimessa di denaro** (art. 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11). Per quest'ultimo servizio, la soglia è di **1.000 euro**.

Al riguardo, la Banca di Credito Cooperativo Vicentino – Pojana Maggiore si dichiara disponibile ad effettuare le operazioni relative al trasferimento di cui sopra, per i titoli di propria emissione, **gratuitamente**, rilasciando idonea documentazione.

VIOLAZIONE	SANZIONE PER IL CLIENTE
Trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore per importi pari o superiori a € 3.000	Da 3.000 a 50.000 euro

N.B. la sanzione è applicabile a tutti i soggetti coinvolti nell'operazione

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiore a 1.000 euro** devono recare l'**indicazione** del nome o della ragione sociale del **beneficiario** e la **clausola di non trasferibilità**.

Gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Le banche rilasciano gli assegni muniti della **clausola di non trasferibilità**. Il cliente tuttavia **può richiedere per iscritto** il rilascio, in **forma libera**, di **assegni circolari** e di **moduli di assegni bancari**, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro), ad eccezione delle ipotesi in cui beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A. In caso di richiesta di assegni in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno.

VIOLAZIONE	SANZIONE PER IL CLIENTE
Emissione di assegni bancari per importi pari o superiori a € 1.000 senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario o senza la clausola di non trasferibilità	Da 3.000 a 50.000 euro
Assegni a me medesimo girati non per l'incasso a Banche o Poste Italiane	Da 3.000 a 50.000 euro
Emissione di assegni circolari senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario o senza la clausola di non trasferibilità	Da 3.000 a 50.000 euro
Apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia	Dal 20 al 40% del saldo
Utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri	Dal 10 al 40% del saldo

N.B. la sanzione è applicabile a tutti i soggetti coinvolti nell'operazione

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Il nostro personale è in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento a riguardo.